



COMUNE DI CASTELLALTO

Provincia di TERAMO

VIA MADONNA DEGLI ANGELI N. 21 -64020 CASTELLALTO (TE)

tel. 0861 - 4441 - fax 0861 - 444237 e-mail: comune.castellalto@tin.it

ORDINANZA N. 59/2020

Prot. n. 3647 del 13.03.2020.

IL SINDACO

Oggetto: Ordinanza in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus) - Sospensione del mercato settimanale del Lunedì di Castelnuovo Vomano e del venerdì a Castellalto Capoluogo, fino al 03 Aprile 2020, salvo modifiche.

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1 ° marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020 n. 6", recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.55 del 04-03-2020;

RICHIAMATA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Regione Abruzzo:

- Del 26 febbraio 2020 n.1 ed i pedissequi allegati n.1 (Brochure task farce comunicazione Istituto Superiore Sanità in punto di misure di prevenzione, elencante i dieci comportamenti da seguire) e n.2 (e/eneo Comuni italiani interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio, oggetto di ordinanza);

— Del 9 marzo 2020, n. 3 – Misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica indirizzate agli operatori, agli utenti, alle Aziende, agli Enti pubblici e alle strutture private accreditate del Servizio Sanitario Regionale.

PRESO ATTO che ai sensi dell'art.4 del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04 marzo 2020, "1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data di adozione del medesimo e sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020. 2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti gli arlici/i 3 e 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020. 3. Restano ferme le misure previste dagli arlici/i 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, e successive modificazioni. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 ° marzo 2020, e successive modificazioni, le misure di cui al presente decreto, ove piu' restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti articoli 1 e 2. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione";

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RILEVATO che durante il mercato settimanale del lunedì previsto a Castelnuovo Vomano in Via U. Foscolo - Via Meazza - Piazza Barenson - Via Milli e Piazza Sturzo, e del venerdì a Castellalto capoluogo – Piazza del Mercato -, non risulta possibile adottare efficacemente misure organizzative volte a garantire che i commercianti e gli avventori siano messi nelle condizioni di rispettare la distanza di tra loro di almeno 1 metro, proprio per il tipo di attività che viene abitualmente svolta, stante la attigua collocazione dei banchi di vendita e l'elevata affluenza di persone che regolarmente si registra;

VISTO il nuovo D.P.C.M. del 9 marzo 2020 recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale" - pubblicato sull'edizione straordinaria della Gazzetta n. 62 del 9 marzo 2020;

VISTO il nuovo D.P.C.M. del 11 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

TENUTO CONTO del numero crescente di casi di positività al COVID-19 individuati in varie parti del territorio nazionale, che rende necessario attuare misure di contenimento e di gestione epidemiologica;

VISTO: l'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DISPONE

- ❖ in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 e di tutela delle persone nel territorio comunale, la sospensione del mercato settimanale del lunedì a Castelnuovo Vomano in Via U. Foscolo, Via Meazza a Piazza Barendson, in Via G. Milli e Pizz Sturzo e del venerdì a Castellalto Capoluogo – Piazza del Mercato **fino al 03 aprile 2020**, salvo modifiche.
- ❖ di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale;
- ❖ che copia della presente ordinanza sindacale sia trasmessa a:
 - Prefetto della Provincia di Teramo;
 - Presidente della Provincia di Teramo;
 - Direttore Generale ASL 4 di Teramo;
 - Comando Stazione Carabinieri di Castelnuovo Vomano;
 - Polizia Locale di Castellalto.

AVVERTE

- che contro il presente provvedimento chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 gg. dalla pubblicazione della presente Ordinanza al Tribunale Amministrativo Regionale de L'Aquila ed entro 120 gg. presentare Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica;
- che la pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi della legge 241/90.

Si trasmette copia del presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili dei seguenti Settori e/o Servizi:

- Settore n. I –Segreteria e Affari Generali;
- Settore n. V –Polizia Locale;
- Settore n. II –Ragioneria –Tributi;
- Settore n. IV –Ufficio Commercio e S.U.A.P. ..



IL SINDACO
Vincenzo DI MARCO

